



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF111

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>IMU/TASI: RAVVEDIMENTO SPRINT ENTRO IL 1/07/2019</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	L. 208/2015 - CM 23/2015; RM 1/DF/2013
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>17/06/2019</b>

***Sintesi:** i contribuenti che non procedono al regolare versamento dell'IMU e della TASI entro il 17/06/2019 possono procedere alla regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ossia entro il 30/06/2020.*

*Chi procede alla regolarizzazione entro il prossimo 1/07/2019 potrà fruire della riduzione ad 1/10 della sanzione minima dell'1% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo. Decorso tale termine e fino al 17/07 si applicherà la riduzione ad 1/10 della sanzione minima del 15%.*

Il ravvedimento dell'omesso/tardivo versamento dell'IMU/TASI va effettuato:

- versando l'**importo dovuto** a titolo d'imposta (non versato);
  - versando gli **interessi da ravvedimento** calcolati secondo il saggio legale;
  - versando la **sanzione ridotta**
- ➔ entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ossia entro il **30/06/2019**.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

In caso di omesso o insufficiente versamento della IMU o della TASI si applica la sanzione prevista per gli **omessi/insufficienti** versamenti delle imposte erariali:

<b>entro il 14° giorno</b> dalla scadenza	<b>01/07/2019</b>	<b>1%</b> dell'importo non versato <b>per ogni giorno</b> di ritardo
<b>dal 15° al 90° giorno</b> dalla scadenza	<b>02/07/2019 – 20/08/2019</b>	<b>15%</b> dell'importo non versato
<b>dal 91° giorno</b> successivo alla scadenza	<b>21/08/2019 - 30/06/2020</b>	<b>30%</b> dell'importo non versato

Sulle sanzioni "edittali" indicate in precedenza va poi applicato l'abbattimento proprio del ravvedimento operoso, variabile a seconda della tardività con cui questo viene posta in essere:

RITARDO	SANZIONE MINIMA	RIDUZIONE	SANZIONE RIDOTTA	TERMINE
Ritardo non superiore a 14 giorni	1% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo	1/10	0,1%	01/07/2019
Ritardo compreso tra 14 giorni e 30 giorni	15%	1/10	1,5%	17/07/2019
Ritardo superiore a 30 giorni ma inferiore ai 90 giorni dall'omissione	15%	1/9	1,66%	20/08/2019
Dopo i 90 giorni ma entro il termine di invio della dichiarazione relativa (*)	30%	1/8	3,75%	30/06/2020

(\*) La dichiarazione IMU/TASI si considera "periodica", anche se va presentata solo nel caso di variazioni intervenute l'anno precedente che siano rilevanti ai fini dell'imposta (v. RM 1/DF/2013 del MEF e CM 23/2015).

**Interessi dovuti:** per quanto riguarda la determinazione degli interessi:

- con DM 12/12/2018 (in G.U. 15/12/2018)
- il MEF ha fissato allo 0,8% in ragione d'anno, a partire dal **1° gennaio 2019**, il saggio degli interessi legali.

PERIODO	TASSO
Dal 1/01/2017 al 31.12.2017	0,1%
DAL 01.01.2018 al 31.12.2018	0,3%
DAL 01/01/2019	0,8%

**RAVVEDIMENTO IMU/TASI 2018**

Per il:

- ➔ ravvedimento IMU/TASI dovuta per il 2018
- ➔ si può procedere pagando la **sanzione ridotta del 3,75%** (1/8 del 30%) entro il **30/06/2019** (termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI)

**NEW - PROPOSTA DI MODIFICA:** si noti che:

- nell'iter di conversione del DL Crescita (DL 34/2019)
- è stato approvato un **emendamento** che prevede lo slittamento del termine di presentazione della Dichiarazione IMU/TASI dal 30/06/2019 al 31/12/2019.

Ove tale modifica dovesse essere approvata in via definitiva, si avrebbe tempo fino al 31/12/2019 per ravvedere l'IMU/TASI dovuta per il 2018 **pagando la sanzione ridotta del 3,75%** (1/8 del 30%)

## ESEMPLIFICAZIONI

## ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO

Il sig. Neri, possiede (al 100%) una **abitazione principale di “lusso”** (A/1) nel comune di Milano con relativo box pertinenziale (C/6); questi al 17 giugno era tenuto al versamento dell'IMU (per la quale è prevista una detrazione di €. +200) pari ad **€. 686,24**.

Non avendo proceduto nei termini decide di regolarizzare la propria posizione entro il 17/07/2019 fruendo del ravvedimento cd. "breve"; dovrà pagare:

- una sanzione pari a € 10,30 ( $\text{€} \cdot 686,24 \cdot 1,5\%$ )
- interessi pari a € 0,17 ( $\text{€} \cdot 686,24 \cdot 0,8\% \cdot 30/365$ )

IMPORTI	Riduzione	Cod. tributo
IMU (al netto della detrazione sulla 1° rata IMU)	€. 686,24	3912
Sanzioni	€ 10,30	
Interessi	€ 0,45	
TOTALE	€. 697,012	
<b>Totale arrotondato</b>	<b>€. 697,00</b>	

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI						IDENTIFICATIVO OPERAZIONE												
codice ente/ codice comune	Ranv.	immob. varianti	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati								
F 2 0 5	X		X		2	3912		2019	697,00		,							
									,									
									,									

## Esempio2

## SECONDA CASA

Ipotizzando che l'IMU dovuta e non versata sia pari ad €. 500,00 e riguardi **un'abitazione diversa dall'abitazione principale**, si ponga che la **regolarizzazione avvenga entro il 17/07/2019**

IMPORTI	Riduzione	Cod. tributo
IMU	€ 500,00	3918
Sanzioni (500*1,50%)	€ 7,50	
Interessi (500*0,8%)*30/365	€ 0,33	
TOTALE	€. 507,83	
<b>Totale arrotondato</b>	<b>€. 508,00</b>	

<b>SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>						<b>IDENTIFICATIVO OPERAZIONE</b>				
<small>codice ente/ codice comune</small>	<small>Raw.</small>	<small>Inmob. varianti</small>	<small>Acc.</small>	<small>Saldo</small>	<small>numero immobili</small>	<small>codice tributo</small>	<small>ratazione/ mese rif.</small>	<small>anno di riferimento</small>	<small>importi a debito versati</small>	<small>importi a credito compensati</small>
F 2 0 5	X	X		2	3918			2019	508,00	,
									,	
									,	
									,	
										+/- SALDO (G-H)
detrazione							TOTALE G		508.00 H	508.00

### Esempio3

In riferimento all'esempio 2, si ponga, ora, che regolarizzazione avvenga il 20/08/2019.  
In tale caso, la sanzione è dell'1,66%.

IMPORTI	Riduzione	Cod. tributo
IMU	€ 500,00	3918
Sanzioni (500*1,66%)	€ 8,30	
Interessi (500*0,8%)*66/365	€ 0,72	
TOTALE	€. 509,02	
<b>Totale arrotondato</b>	<b>€. 509,00</b>	

<b>SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>							<b>IDENTIFICATIVO OPERAZIONE</b>									
<small>codice ente/ codice comune</small>	<small>Ricav. immob.</small>	<small>Acc.</small>	<small>Saldo variati</small>	<small>numero immobili</small>	<small>codice tributo</small>	<small>ratazione/ mese rif.</small>	<small>anno di riferimento</small>	<small>importi a debito versati</small>				<small>importi a credito compensati</small>				
F 2 0 5	X	X		2	3918		2019	509,00								
detrazione								TOTALE G	509,00 H							
								G	H				+/- SALDO (G-H)			
													509,00			